

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 400<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 25 MAGGIO 1961

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente TIBALDI,  
indi del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

#### INDICE

<b>Autorizzazioni a procedere in giudizio:</b>	
Presentazione di relazioni . . . . .	Pag. 18651
<b>Congedi</b> . . . . .	18651
<b>Disegni di legge:</b>	
Annunzio di presentazione . . . . .	18651
Presentazione di relazioni . . . . .	18651
« Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura » (1513) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione):	
BOCCASSI . . . . .	18652, 18653, 18662
CARELLI . . . . .	18651, 18652
CHABOD . . . . .	Pag. 18670
CREPELLANI . . . . .	18670
DE LEONARDIS . . . . .	18653, 18660
DE UNTERRICHTER . . . . .	18671
FERRARI . . . . .	18658 e <i>passim</i>
FORTUNATI . . . . .	18655, 18674
FRANZA . . . . .	18657
GRANATA . . . . .	18668, 18669
MEDICI . . . . .	18656
MENGGI, <i>relatore</i> . . . . .	18661, 18665
MILILLO . . . . .	18653 e <i>passim</i>
RUMOR, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> . . . . .	18657 e <i>passim</i>
SIMONUCCI . . . . .	18662
SPANO . . . . .	18670
Votazione per appello nominale . . . . .	18672



## Presidenza del Vice Presidente TIBALDI

**P R E S I D E N T E**. La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

**R O D A**, *Segretario*, dà lettura del processo verbale.

**P R E S I D E N T E**. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

### Congedi

**P R E S I D E N T E**. Ha chiesto congedo il senatore Cemmi per giorni 6.

Non essendovi osservazioni, questo congedo si intende concesso.

### Annunzio di presentazione di disegno di legge

**P R E S I D E N T E**. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge costituzionale d'iniziativa:

*del senatore Magliano:*

« Disposizione relativa al delitto di genocidio » (1569).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

### Annunzio di presentazione di relazioni

**P R E S I D E N T E**. Comunico che i senatori Gombi e Sacchetti hanno presentato una relazione di minoranza sul disegno di legge:

« Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali » (1378).

Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Comunico inoltre che, a nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Romano Antonio sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Spezzano (*Doc. 4*);

dal senatore Cornaggia Medici sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Boccassi (*Doc. 16*);

dal senatore Azara sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Capalozza (*Doc. 21*);

dal senatore Romano Antonio sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Capalozza (*Doc. 31*).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite e le relative domande di autorizzazione a procedere in giudizio saranno iscritte all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

### Seguito della discussione del disegno di legge:

« Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura » (1513) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura » già approvato dalla Camera dei deputati.

**C A R E L L I**. Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E**. Ne ha facoltà.

**C A R E L L I**. Signor Presidente, l'Aula è semivuota; sarebbe opportuno far richia-

mare i senatori impegnati nei lavori delle Commissioni.

**P R E S I D E N T E .** Sospendo allora la seduta, per consentire ai senatori ancora impegnati nelle varie Commissioni di partecipare ai lavori dell'Assemblea.

*(La seduta, sospesa alle ore 10,05, è ripresa alle ore 10,20).*

**P R E S I D E N T E .** Passiamo alla discussione degli articoli del disegno di legge. Si dia lettura dell'articolo 1.

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### CAPO I

#### FINALITA' E DIRETTIVE D'INTERVENTO

##### Art. 1.

*(Finalità della legge)*

È autorizzata l'attuazione di un piano di interventi statali per lo sviluppo economico-sociale dell'agricoltura, da realizzare promuovendo la formazione ed il consolidamento di imprese efficienti e razionalmente organizzate, in specie di quelle a carattere familiare, l'incremento della produttività e della occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e la elevazione dei redditi di lavoro delle popolazioni rurali, l'adeguamento della produzione agricola alle richieste dei mercati interni ed internazionali, anche mediante riconversioni colturali, la stabilità dei prezzi dei prodotti agricoli.

Il suddetto piano di interventi statali, per il complessivo importo di lire 550 miliardi, in aggiunta agli stanziamenti previsti da leggi speciali, sarà attuato nel quinquennio dall'esercizio finanziario 1960-61 all'esercizio 1964-65, secondo le modalità e nei limiti di autorizzazione di spesa di cui agli articoli successivi.

**P R E S I D E N T E .** I senatori Marchisio, De Leonardis, Marabini, Simonucci e Boccassi hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, al primo comma, dopo le parole « la formazione ed il consolidamento di imprese » le altre « diretto-coltivatrici », e sopprimere le parole « in specie di quelle a carattere familiare ».

Il senatore Boccassi ha facoltà di svolgerlo.

**B O C C A S S I .** Onorevoli colleghi, abbiamo proposto questo emendamento perchè ci sembra che le parole « in specie di quelle a carattere familiare », vogliamo identificare l'azienda coltivatrice diretta con la azienda familiare, creando una confusione. Pertanto è necessario chiarire la figura del coltivatore diretto e dell'azienda coltivatrice diretta.

So benissimo che non accetterete l'emendamento, ma non vogliamo essere complici degli equivoci che sono in questo disegno di legge. Noi vogliamo che sia specificatamente inserita, con questo emendamento, la dizione « diretto-coltivatrici »; evidentemente c'è una differenza sostanziale tra l'azienda coltivatrice diretta e l'azienda di tipo familiare, ragion per cui dalla dizione proposta nascerrebbero degli equivoci, da voi stessi ammessi durante la discussione in Commissione; e sono equivoci di cui del resto è costellato qua e là tutto il disegno di legge; per esempio, l'articolo 2 parla ad un certo momento anche di « piccole aziende ». Piccole aziende, aziende familiari, aziende coltivatrici dirette: non si capisce più niente. Pertanto raccomando alla vostra saggezza l'approvazione di questo emendamento.

**C A R E L L I .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**C A R E L L I .** Prima di fare qualche considerazione su quanto detto dall'onorevole Boccassi relativamente all'emendamento in discussione, vorrei ricordare, onorevoli colleghi, una affermazione nobilissima ieri espressa dal senatore Barbareschi ed anche dal senatore Fiore, in occasione della discussione della legge sulle pensioni ai ferrotramvieri.

Il senatore Barbareschi si è espresso in questo modo: accettiamo il provvedimento così come è, anche se imperfetto, anche se manchevole in alcune sue parti, ma vogliamo dimostrare ai vecchi tramvieri che le loro richieste non possono essere ritardate.

Ebbene, amici, voi avete seguito la discussione in Commissione e l'avete seguita in Aula e, per analogia, mi riporto a quanto detto dall'onorevole Barbareschi e dall'onorevole Fiore, perchè possiate rendervi conto della enorme importanza di questa legge. Io vi chiedo di rinunciare alla discussione degli emendamenti per dar modo ai nostri agricoltori, specialmente piccoli, checchè se ne dica, di usufruire per la prima volta di un notevole volume di moneta ai fini di conseguire quel miglioramento che non può essere assolutamente procrastinato.

DE LEONARDIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LEONARDIS. Prima di tutto noi vogliamo rispondere all'invito che ci fa il senatore Carelli circa la discussione degli emendamenti. Di tale questione abbiamo già parlato altra volta; voglio solo aggiungere che non ci sembra che l'approvazione di qualche emendamento porterebbe eccessivo ritardo nell'approvazione del disegno di legge. Se infatti noi riscontrassimo nella legge delle imperfezioni e non provvedessimo ad eliminarle ne deriverebbero serie conseguenze; non è possibile quindi lasciare una legge imperfetta, solo perchè c'è fretta di approvarla.

I contadini aspettano la legge, però non ripetiamo qui quello che è accaduto per altre leggi che interessano i contadini. La legge 1136, che riguarda le mutue contadine, è stata fatta sotto questo assillo ed oggi queste mutue funzionano nel modo che sappiamo. Cerchiamo pertanto di dare alla legge un contenuto concreto e preciso.

Venendo a parlare dell'emendamento di cui stiamo discutendo, voglio dire che l'articolo 48 del disegno di legge in discussione definisce cosa si deve intendere per coltivatore diretto; precisa cosa si debba intendere per piccola e media azienda, ma in questo

articolo non si parla d'impresa familiare. Ora noi parliamo, nell'articolo 1 che pone gli obiettivi di fondo della legge, di impresa familiare; ma poi questa impresa familiare sparisce dal resto del contenuto del provvedimento in discussione. Pertanto il nostro emendamento mi sembra sia chiarificatore; infatti qual è la differenza tra l'impresa familiare e l'impresa diretta coltivatrice?

CARELLI. Nessuna. (*Interruzioni dalla sinistra*).

DE LEONARDIS. Non è vero. Impresa familiare, mi riferisco alla Puglia, è quella impresa in cui il marito e la moglie sono comproprietari del medesimo fondo, che essi non coltivano, ma che fanno coltivare da terzi, percependo una rendita per fitto o mezzadria; impresa familiare per esempio può essere per noi quella della famiglia Spagnoletti di Andria, la quale concede le terre in mezzadria o in fitto; non ha un interesse diretto nella coltivazione della terra, ma il reddito viene dalla terra attraverso il lavoro altrui. Ora questa impresa la facciamo passare per impresa familiare? Così potrebbe dirsi del concedente di terreni a mezzadria della famiglia Iatta di Ruvo, o Tupputi di Bisceglie, i quali hanno frantoi o cantine e costringono i mezzadri a consegnare loro la propria parte di prodotto. Questi evidentemente pretenderanno di essere imprese a carattere familiare.

Allora voi vedete che la nostra preoccupazione è giusta. Attraverso abili interpretazioni ed accorti equivoci i fondi previsti dal Piano invece di andare alle imprese coltivatrici dirette, andranno a finire verso queste grandi proprietà terriere. Per queste ragioni insistiamo sul nostro emendamento.

MILILLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILILLO. Il senatore Carelli ci ha rivolto un invito: gli do intanto atto della sua franchezza, ma, per noi, il suo è un invito inaccettabile. Non costituisce certamente una sorpresa la decisione della maggioranza di approvare questo disegno di legge senza

alcuna modifica, ma, per quanto ci riguarda, noi socialisti abbiamo già chiarito che non possiamo aderire a questo punto di vista, e non soltanto per ragioni di principio. Abbiamo infatti troppo rispetto per la funzione del Parlamento in ciascuna delle sue Camere per rinunciare pregiudizialmente ad una discussione che porti ad una migliore elaborazione dei disegni di legge, anche se approvati da un ramo del Parlamento, non soltanto a causa della diversa impostazione, che noi diamo ai problemi della politica agraria, ma anche perchè, pur ammettendo, per un momento, di trovarsi dello stesso punto di vista della maggioranza, noi non riteniamo che oggi vi siano ragioni sufficienti per consigliare il Senato a rinunciare ad una discussione approfondita degli emendamenti.

Queste ragioni non sussistono perchè, anche nel quadro dell'attuale impostazione della legge, il vantaggio, che ne ricaveremmo modificando quanto meno i punti essenziali, sui quali si potrebbe raggiungere un accordo, anzi, dico di più, quei punti in particolare, sui quali avremmo certamente raggiunto lo accordo, se non vi fosse stata la pregiudiziale di approvare senza modifiche il testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, il vantaggio, dicevo, sarebbe senz'altro preminente e di gran lunga superiore, se il testo del disegno di legge fosse migliorato, pur restando fermo il quadro generale nella sua impostazione, al limitato inconveniente del breve ritardo nella sua approvazione, che si verificherebbe rinviandolo all'altro ramo del Parlamento.

Ciò premesso, eccomi all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

In effetti, amici della maggioranza e onorevole Ministro, dobbiamo riconoscere che questo dell'impresa familiare è un concetto del tutto nuovo, introdotto in una formulazione legislativa. Noi conoscevamo fino ad ora, e sul piano economico e sul piano giuridico, il coltivatore diretto, conoscevamo la forma di conduzione d'impresa associata, quale può essere quella della mezzadria, della compartecipazione o della colonia parziaria, e conoscevamo l'impresa capitalistica vera e propria, ma non l'impresa familiare. Di che cosa si tratta, quindi?

Io continuo ad essere nemico degli schemi, ma, non escludo che, con il progresso economico e tecnico dei tempi, si possano, nei fatti, elaborare forme nuove di impresa; bisogna però sapere che cosa sono queste nuove forme. Pertanto è assolutamente necessario che ci si dia un chiarimento.

Abbiamo ascoltato poco fa, nel corso di una interruzione, il senatore Carelli affermare che non esiste alcuna distinzione tra impresa familiare e impresa coltivatrice diretta. Ho motivo però di credere che questa opinione non sia condivisa da tutto il settore della maggioranza. Allora, l'impresa familiare che cosa è? Se si trattasse soltanto della impresa diretta coltivatrice, evidentemente non vi sarebbe ragione per adottare una nuova denominazione. È impresa familiare, ad esempio, quella dei componenti di una famiglia che, piuttosto che ripartire e sottoporre a frammentazione l'azienda paterna, preferiscono continuare a gestirla in comune? È impresa familiare quella del mezzadro perchè impiega il lavoro dell'intera famiglia nell'azienda? Che cosa è insomma questo nuovo concetto?

L'impresa familiare evidentemente non può non escludere anche l'impresa capitalistica, a meno che l'imprenditore sia necessariamente egli stesso il coltivatore della terra; è imprenditore anche colui che non mette mano direttamente ai lavori della terra, ai lavori agricoli ma che dispone di mano d'opera salariata. È imprenditore senza dubbio il grande industriale agrario delle zone più avanzate del nostro Paese, ma, se per caso di questa sua impresa, che non ha nulla a che vedere con l'azienda coltivatrice diretta, facessero parte anche altri componenti della sua famiglia, fratelli o figli che fossero, ciò basterebbe ad attribuire carattere di impresa familiare a quella che è invece l'impresa capitalistica? Io non mi pronuncio neanche sull'opportunità o meno di inserire questo concetto nella legge. Intanto sia però chiaro che si tratta di un concetto nuovo, che ha bisogno di una sua precisa definizione, ragione per cui noi speriamo che il relatore, e soprattutto l'onorevole Ministro, ci spieghino con chiarezza e precisione che cosa intendono per impresa familiare.

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F Ò R T U N A T I . In rapide battute personali, onorevole Presidente, ho avuto modo poco fa di dire all'onorevole Ministro che, a mio avviso, non solo la terminologia è equivoca, ma è razionalmente scorretta, perchè non c'è dubbio che, quando si parla di impresa, ci si intende riferire ad un determinato tipo di ordinamento economico e, quindi, ad un dato portatore di rischi. Io non credo si possa parlare di una famiglia portatrice di rischi. La famiglia può diventare portatrice di rischi, dal punto di vista economico classico, in funzione dell'azione compiuta da un imprenditore e in funzione dei risultati di tale azione. (*Interruzione del senatore Carelli*). Nè credo si possa dire, come mi pare si stia preparando a rispondere il Ministro, che noi avremmo un'impresa familiare, se ho ben capito il suo pensiero, quando in definitiva la famiglia prevalentemente viva del reddito derivante da un'attività agricola. Da questo punto di vista — a parte il fatto di accertamenti non semplici e non facili, data la compenetrazione continua tra capitale industriale, capitale agrario e capitale finanziario, e date le forme attraverso cui questa compenetrazione di fatto, nella nostra società nazionale e in altre società, avviene — come si può sostenere che con una siffatta definizione ci si intende riferire sostanzialmente alle imprese dei coltivatori diretti? La verità si è che, entrati nell'ordine di idee di imprese familiari, è difficile, tra l'altro, distinguere anche quello che eventualmente è l'autentico imprenditore con partecipazione diretta all'attività di una azienda dal proprietario imprenditore di un gruppo di aziende. Non vi è dubbio che, anche dal punto di vista giuridico tradizionale, nei confronti di un agricoltore emiliano, toscano, o marchigiano, che disponga (io conosco personalmente casi del genere, perchè come assessore ai tributi di una grande città dovevo conoscere certi elementi) di decine e decine di poderi a mezzadria, o di aziende a conduzione salariale, non si può quasi mai provare che esistono altre fonti di reddito, se i componenti fami-

liari non esercitano fisicamente una attività. Secondo il punto di vista che ho riportato, ci troveremmo di fronte, in questi casi, ad una impresa familiare, perchè anche il conduttore di terreni a mezzadria è certamente un imprenditore! Se non esiste la possibilità di provare la partecipazione ad altri processi economici da parte dei componenti la famiglia, una famiglia assumerebbe necessariamente le caratteristiche di un'impresa familiare.

D'altra parte, anche senza voler entrare nel merito, non vi è dubbio che nei testi legislativi le espressioni non possono essere usate, come credo risponderà anche il Ministro, in funzione di terminologie che possono ad un certo punto prendere la mano a studiosi, e che si vanno diffondendo in organismi più o meno internazionali.

Che interessa al Senato della Repubblica italiana se i tecnici del M.E.C. adoperano una data espressione? Che interessa al Senato della Repubblica italiana se una espressione, che certi tecnici utilizzano, è connessa a particolari situazioni che essi hanno sotto i loro occhi nei loro Paesi?

D'altra parte, onorevole Ministro, nei titoli del disegno di legge in esame (che successivamente sono qualificati nei singoli articoli) si parla di provvedimenti per la ricerca, la sperimentazione, la dimostrazione e l'assistenza tecnica; di provvedimenti per lo sviluppo e l'ammmodernamento delle aziende (qui non si parla neanche più di imprese, le imprese diventano aziende); di provvedimenti per agevolare la conduzione aziendale; di provvedimenti per la valorizzazione della produzione agricola; di opere pubbliche di bonifica; di sviluppo e consolidamento della proprietà contadina, di organizzazione e compiti dei Consorzi di bonifica e degli Enti di colonizzazione; della Cassa per il Mezzogiorno e di disposizioni finali.

Ora, a me pare che quando nell'articolo 1 si vuole definire il carattere generale, le indicazioni di massima e, in un certo senso, il metodo di un orientamento, questo dovrebbe costituire, da parte della formazione governativa, se non ho mal capito, il fondamento di un nuovo tipo di politica agraria. Di questo si tratta, perchè, a parte tutte le questioni sulle dimensioni e sulla destinazione dei

finanziamenti, non v'è dubbio che i difensori più intelligenti dello schema governativo sono coloro che lo definiscono come un nuovo indirizzo di politica agraria del nostro Paese.

Se si esprime una affermazione siffatta, io credo che le finalità e le indicazioni di carattere generale non debbano essere equivoche.

Collega Carelli, lei ha già sentito dal Ministro una smentita impulsiva della sua interpretazione impulsiva. È bene che questo sia avvenuto non per motivi polemici immediati (credo che il Ministro mi conosca abbastanza, almeno indirettamente, per sapere che certi motivi polemici non mi interessano), ma perchè è necessario che il Paese sappia che quando si parla di impresa a carattere familiare non si parla proprio e solo di imprese di coltivatori diretti. Il signor Ministro dirà che questo è evidente. Ma gli schemi classificatori e le indicazioni di massima hanno un senso. Altro è dire « anche » e altro è dire « solo. » Nel particolare momento in cui si affronta una dimensione di spesa pubblica, i vantaggi differenziati che tale spesa determina costituiscono indubbiamente il banco di prova della validità e della vitalità di un orientamento politico ed economico. Qui noi stiamo destinando contributi della collettività, prelevati con il sistema tributario, che tutti conosciamo, e che daranno luogo certamente, nei confronti di coloro che li riceveranno, a vantaggi differenziali. Su questo mi pare che non vi possa essere discussione e contestazione di sorta.

Che si sappia almeno quali sono i destinatari dei vantaggi differenziali, in maniera chiara e precisa. Da questo punto di vista, credo anche, onorevole Ministro, che sarà opportuno che nella sua risposta lei non confonda la dimensione dell'unità tecnica col tipo di conduzione e col tipo di proprietà. Io non vorrei che anche a questo proposito si equivocasse e si dicesse: siccome nell'epoca moderna noi andiamo verso determinati livelli di dimensioni superficiali e di ordinarmenti colturali, al fine della riduzione dei costi, noi non possiamo escludere determinate forme di conduzione, dal punto di vista della dimensione, perchè esse sono le più redditizie.

Una cosa è puntare su determinate dimensioni di unità tecnico-colturali e una cosa è fissare quali sono i rapporti economici che si muovono nell'ambito di tali unità.

M E D I C I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M E D I C I . Signor Presidente, ho chiesto la parola soprattutto per contribuire a chiarire una questione che mi sembra sia stata confusa, tanto più che l'articolo 1 parla in un inciso, di aziende, in specie di quelle a carattere familiare.

Cosa vuol dire impresa a carattere familiare? Evidentemente un'impresa nella quale il lavoro sia fornito in prevalenza dalla famiglia contadina. Tant'è che non c'è differenza — come penso che dirà con maggiore autorità l'onorevole Ministro — nella comune eccezione del termine tra impresa a carattere familiare e impresa diretta coltivatrice. Anche perchè evidentemente, se noi vogliamo considerare questo problema nel quadro dell'evoluzione della proprietà agraria e dell'agricoltura europea, noi dobbiamo considerare che il dramma vero del nostro Paese sta nell'avere oltre un milione di imprese contadine che hanno poca terra e che quindi danno delle retribuzioni per unità lavorativa che si aggirano sulla metà circa di quello che il lavoratore percepirebbe in altre attività. Si stima che siano circa 4 milioni gli ettari oggetto di frantumazione e di dispersione.

Il far sì che venga considerata, come deve essere considerata, un'impresa familiare anche l'impresa che si vale di un salariato, o di altre forze di lavoro che ne accrescano la « produttività », mi sembra sia nella fisiologia dell'impresa.

F O R T U N A T I . Su questo non ci sono dubbi.

M E D I C I . Ora mi sembra importante stabilire che secondo una moderna agricoltura si debbano considerare imprese familiari, anche quelle che assumono mano d'opera, purchè la mano d'opera prevalente resti quella della famiglia. (*Commenti e interruzioni dalla sinistra. Commenti dal centro.*)



F O R T U N A T I . D'accordo. Se è così non ho nulla da dire.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

R U M O R , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Vorrei anzitutto fare un chiarimento ad una precisazione antecedente alla discussione sull'argomento. È stato fatto presente, da parte dei colleghi dell'opposizione, particolarmente comunisti e socialisti, che non può essere data adesione all'invito di votare la legge così come è. Nulla da obiettare da parte del Governo. Difatti volta a volta che gli emendamenti si porranno, i quali o nella sostanza o addirittura anche nella forma, come del resto è comprensibile per la coerenza stessa dei singoli atteggiamenti, riecheggiano quelli che sono stati presentati alla Camera dei deputati, il Governo si riserva di rispondere se li può accettare.

Per quanto riguarda il problema ora posto, non ho nulla da aggiungere a quanto detto dall'onorevole Medici. Mi sembra che la dizione dell'articolo primo enunziativo chiarisca un orientamento della legge con una terminologia, onorevole Fortunati lo deve ammettere, ormai largamente acquisita nel nostro Paese, prima ancora che in altri Paesi d'Europa.

Non vedo, pertanto, come questa espressione sancita dell'articolo primo, il quale ha nella sua sostanza le qualificazioni indicate dall'onorevole Medici, sia in alcun modo in contraddizione con le altre. E non vedo neanche quale equivoco si crei, perchè in ognuno degli articoli, ripeto, è fatto riferimento ad un determinato tipo di azienda che trova la sua qualificazione esplicita nei termini dell'articolo 48, in cui è precisato cosa intendesi per coltivatori diretti, per piccole aziende, per medie aziende (*interruzione del senatore Fortunati*), per cui ella, senatore Fortunati, e tutti coloro che hanno interloquuto in merito possono stare tranquilli che questo non crea confusione di sorta.

Pertanto prego di ritirare l'emendamento; nell'ipotesi che non fosse ritirato sarei costretto a dire che non l'accetto.

F R A N Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F R A N Z A . Onorevoli colleghi, ho ritenuto opportuno prendere la parola dopo le precisazioni dell'onorevole Ministro, perchè credo non si possa accettare il criterio ora enunziato dall'onorevole Ministro secondo cui sia da introdurre in una legge un concetto il quale abbia la funzione di una finestra finta nel complesso normativo, vale a dire senza alcuna efficacia. Ora, se nell'articolo primo della legge, la cui intestazione è «finalità della legge», è espresso il concetto di impresa familiare, pur non essendo opportuno dare una definizione con la stessa legge, è necessario, credo, chiarirne il contenuto nelle nostre discussioni. E non posso accettare il criterio di impresa familiare secondo l'interpretazione che è venuta dall'onorevole Medici; vale a dire in primo luogo si terrà conto prevalentemente delle aziende e delle imprese le quali abbiano un contenuto che, secondo l'indicazione dell'articolo primo, abbiano uno specifico carattere familiare. Conseguentemente le provvidenze vanno date ai coltivatori diretti e a tutte le altre tipiche espressioni di attività agricole, sempre che si tratti di aziende che rispecchino questa finalità, questo contenuto di carattere familiare.

Sotto questo punto di vista io ne accetto la impostazione ma, secondo questa interpretazione e questo criterio, l'impresa familiare dovrà avere innanzitutto un contenuto economico, che potrà essere costituito da una base immobiliare ed anche da una base strumentale. Questa configurazione già dà tipicamente una definizione dell'impresa a contenuto familiare. In secondo luogo dovrà avere una base largamente associativa, ma non è necessario il concetto, come l'ha espresso il senatore Medici, di una attuale prevalenza nella formazione del reddito. L'onorevole senatore Medici ha detto che, perchè si riscontrino le caratteristiche di azienda familiare, la forza lavorativa prevalente deve essere appunto quella dei componenti la famiglia. Questo non si può accettare, perchè possiamo avere delle aziende a tipo familiare nelle quali alcuni componenti, nel momento attuale, non

siano adatti al lavoro: vi può essere nella impresa familiare, in un certo stadio, la necessità inderogabile di ricorrere a manodopera estranea, il che non snatura il concetto di azienda familiare. E perciò vi può essere anche un potenziale contenuto futuro di prevalenza di attività lavorativa familiare. Se interpretiamo diversamente, danneggeremo tutte le aziende dell'Italia meridionale che si trovano ad avere nuclei familiari con molte unità non ancora capaci di determinare un reddito.

Terzo punto. L'impresa familiare, ecco la cosa della quale si deve anche tener conto, deve poter consumare quasi da sola ed integralmente il reddito che proviene dall'attività lavorativa del gruppo familiare.

Come si vede, onorevoli colleghi, non è possibile, in un articolo di legge, così come si pretenderebbe dalla sinistra, dare una definizione precisa. È la dottrina, saranno le interpretazioni che si susseguiranno nel tempo, che daranno tipiche definizioni di questo concetto. A noi preme però, come legislatori, stabilire che, secondo il nostro punto di vista, concorrono determinati elementi i quali possano sostanziare il contenuto di questa nuova impresa, che avrà certo una definizione, e l'avrà nel tempo, ma una tale definizione non può essere fissata oggi nella legge.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

**F E R R A R I .** La Commissione fa proprie le considerazioni dell'onorevole Ministro e del collega Medici. Vuole inoltre giustificare l'invito rivolto dal senatore Carelli, che era frutto di una serie di ponderate considerazioni, dichiarando che non è certo intenzione della Commissione, comunque della maggioranza della Commissione, di voler affossare gli emendamenti e che quindi è pronta a discuterli. La Commissione intende chiarire inoltre che le aziende familiari comprendono quelle diretto-coltivatrici; d'altra parte fa notare che tutto il Piano comprende per la maggior parte cospicui interventi in favore delle famiglie diretto-coltivatrici, per un importo del 60 per cento e forse più dello

stanziamento, e quindi non può, come abbiamo anche spiegato in sede di discussione generale, limitare solo a favore delle aziende diretto-coltivatrici i cospicui interventi che servono allo sviluppo dell'agricoltura.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti lo emendamento presentato dai senatori Marchisio, De Leonardis, Marabini, Simonucci e Boccassi al primo comma dell'articolo 1, emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

I senatori Marchisio, De Leonardis e Marabini hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « lire 550 miliardi » con le altre: « lire 800 miliardi ».

Il senatore Boccassi ha facoltà di svolgerlo.

**B O C C A S S I .** Onorevoli colleghi, perchè proponiamo di aumentare lo stanziamento globale da 550 miliardi a 800 miliardi? Anzitutto per poter avere una sia pur minima possibilità di aumentare determinati stanziamenti, per esempio all'articolo 20 dove è precisato che per i provvedimenti di valorizzazione della produzione agricola si stanziavano 5 miliardi per ogni esercizio. Ora questi 5 miliardi a noi ed anche a molti di voi sembrano pochi. Altrettanto dicasi per l'articolo 27, concernente le agevolazioni finanziarie, che prevede dei contributi che secondo noi sono insufficienti.

Un'altra ragione per cui noi abbiamo presentato questo emendamento è che, aumentando lo stanziamento globale, si potrebbe concedere una priorità alle imprese coltivatrici dirette; e questo facciamo perchè siamo convinti che vi è la possibilità da parte del bilancio dello Stato di aumentare questi stanziamenti.

Per queste ragioni io prego il Senato di voler approvare questo emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

F E R R A R I . La Commissione esprime parere contrario in quanto non è prevista nell'emendamento la copertura dei nuovi oneri.

R U M O R , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è contrario non solo per questa ragione, ma anche perchè ci sono altri provvedimenti che penso siano desiderati da alcune parti di questa Assemblea; ed i fondi allora conviene conservarli anche per i fini di tali provvedimenti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Marchisio, De Leonardis e Marabini, al secondo comma dell'articolo 1, emendamento non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

R O D A , *Segretario* :

#### Art. 2.

(Piano quinquennale)

In relazione alle finalità che il piano quinquennale di sviluppo intende perseguire a termini dell'articolo 1 ed in conformità alle direttive che saranno annualmente determinate in applicazione dell'articolo 3, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato ad assumere iniziative e ad attuare programmati interventi diretti a :

istituire un servizio d'indagine per il permanente e sistematico accertamento dei fenomeni di mercato ed un parallelo articolato servizio d'informazione e di orientamento per gli operatori agricoli, assicurando la collaborazione degli organismi rappresentativi dei vari settori della produzione e delle varie categorie agricole interessate;

potenziare la sperimentazione agraria, adeguandone i mezzi strumentali ed i programmi di ricerca applicata;

incrementare l'attività dimostrativa e di assistenza tecnica in stretta correlazione alle acquisizioni sperimentali ed alle tendenze di mercato;

promuovere un ampio processo di ammodernamento delle strutture ed attrezzature aziendali ed interaziendali, con particolare riguardo a quelle connesse a piani di riconversione produttiva e di miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, mediante idonei incentivi soprattutto rivolti ad ampliare l'area di trasformazione fondiaria ed agraria nelle zone mezzadriili, in quelle depresse e nelle aziende familiari, nonchè a sviluppare la pratica irrigua, la viabilità minore e le reti di approvvigionamento idrico ed elettrico;

realizzare un più elevato grado di occupazione agricola, in rapporto alla distribuzione della forza di lavoro agricola nel territorio nazionale e all'andamento dell'occupazione;

intensificare l'attività di miglioramento delle produzioni di pregio e di difesa delle colture dalle cause nemiche;

agevolare ed accelerare il risanamento e l'incremento del patrimonio zootecnico ed i connessi lavori di riassetto colturale, mediante particolari coordinate agevolazioni contributive e creditizie;

accrescere la meccanizzazione rendendola accessibile, in particolare, alle piccole aziende;

promuovere, mediante adeguate incentivazioni ed interventi, il consolidamento ed il massimo sviluppo della cooperazione agricola, riconoscendo in essa uno strumento fondamentale di progresso sociale ed economico;

ridurre i costi di esercizio anche mediante la provvista di capitali a basso tasso d'interesse, soprattutto a favore di cooperative e di piccole e medie imprese impegnate in attività di trasformazione;

valorizzare la produzione agricola agevolando la costruzione e la gestione di impianti di lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, organizzati su base

cooperativa e provvedendo anche alla diretta costruzione di impianti similari di interesse nazionale, nonchè a favorire la costituzione di scorte e la regolare immissione dei prodotti sui mercati in periodi di sfavorevole congiuntura.

Nell'ambito delle finalità del piano quinquennale, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è altresì autorizzato, secondo le norme di cui agli articoli seguenti, ad attuare gli interventi previsti per i settori della bonifica e della irrigazione, nonchè quelli concernenti la formazione ed il consolidamento della proprietà contadina anche nei comprensori di riforma fondiaria.

**P R E S I D E N T E .** Sul primo comma di questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Bosi, Marabini, Simonucci e Boccassi. Se ne dia lettura.

**R O D A , Segretario :**

« Al primo comma, dopo il sesto capoverso, inserire il seguente :

” imporre alla grande proprietà ed impresa miglioramenti fondiari ed agrari per realizzare in ogni zona agraria incrementi e qualificazioni produttive, aumenti della occupazione, più equi rapporti sociali ” ».

**D E L E O N A R D I S .** Aderisco a questo emendamento, signor Presidente, e chiedo di illustrarlo.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**D E L E O N A R D I S .** Si tratta di fare in modo che, dovendo dare dei contributi anche alla grande proprietà o impresa, la legge risponda ad uno dei concetti fondamentali sui quali noi abbiamo insistito con il progetto di legge del senatore Gombi e con il progetto di legge dei senatori Sereni e Milillo, affinché l'assorbimento di mano d'opera sia un fatto essenziale per le imprese che debbono procedere a miglioramenti fondiari e a trasformazioni agrarie.

Questo emendamento — che è del resto molto chiaro — vuole pertanto essenzialmente imporre degli obblighi precisi alla grande

impresa, tenendo conto particolarmente, per esempio, dello stato delle opere di bonifica a carico dei privati. Infatti per queste opere di bonifica i privati finora hanno impiegato soltanto una modestissima percentuale di quello che dovrebbe essere l'impiego dei capitali previsto dai piani nei diversi comprensori; e da parte dei Consorzi di bonifica i programmi sono messi in attuazione a distanza di molto tempo dalla loro approvazione. In alcune zone, soltanto per costruire una stalla, qualche pozzo o qualche strada sono stati concessi da parte del Governo persino otto anni di tempo; e naturalmente in un periodo di tempo così lungo le proprietà spesso finiscono per polverizzarsi, venendo artatamente distribuite tra i componenti le grandi famiglie di proprietari; così l'obbligo dell'esecuzione delle opere di bonifica viene praticamente a cessare e la bonifica resta inesequuta.

Che cosa è accaduto all'indomani della sentenza emessa dalla Corte costituzionale in materia di imponibile di manodopera? Abbiamo visto aumentare gran quantità di manodopera disoccupata in questo settore. Nè questo fenomeno accenna a scomparire come qualcuno tenta di affermare. Io voglio riferirmi in particolare a quanto è risultato nel convegno provinciale tenutosi a Bologna recentemente e dal quale è scaturito che in Emilia la disoccupazione raggiunge punte di 200.000 unità lavorative giornaliere senza lavoro. Questa pesante situazione può essere in parte sollevata con l'assorbimento di manodopera per i lavori di bonifica a carico dei privati, ciò che potrebbe in parte anche frenare l'esodo dalle campagne che è appunto determinato dall'impossibilità di vivere, non soltanto da parte dell'impresa coltivatrice, ma anche del bracciante e del salariato; i quali potrebbero trovare in questi lavori le giornate lavorative necessarie al sostentamento della propria famiglia.

Per queste ragioni noi riteniamo che il Senato debba affermare la necessità che la grande impresa, la grande proprietà, nel percepire aiuti da parte dello Stato, impieghi veramente questi aiuti per le opere di trasformazione fondiaria e per le opere di bonifica, onde diminuire la disoccupazione e frenare la fuga dalle campagne, fenomeno,

questo, che oggi preoccupa un po' tutti in quanto ha assunto proporzioni non indifferenti.

M I L I L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà

M I L I L L O Signor Presidente, questo emendamento anticipa l'altro analogo da noi presentato all'articolo 3 e che si riferisce ad un problema che, fra tutti quelli che si pongono oggi di fronte a chi voglia davvero il rinnovamento dell'agricoltura italiana, si può considerare il più maturo. Il problema dell'obbligatorietà dei miglioramenti fondiari non ha, in verità bisogno di alcuna ulteriore elaborazione. Sostanzialmente è un concetto che già esiste nella legislazione agraria del nostro Paese, anche se fino ad oggi, come tutti sappiamo, non ha mai trovato concreta e pratica applicazione. Si tratta di un concetto politico che dobbiamo ritenere da tempo acquisito dalla stessa maggioranza, se è vero che gran parte dei pubblicisti che si occupano di questa materia si sono sempre dichiarati favorevoli all'introduzione in modo efficace degli obblighi di miglioramento fondiario, e se è vero altresì che, fin dal 1958, lo stesso attuale Presidente del Consiglio, onorevole Fanfani, aveva inserito, nel programma del suo Governo, l'impegno di provvedere ad una nuova legge sui miglioramenti fondiari.

Se così stanno le cose, perchè noi dovremmo eludere anche questo problema nell'attuale disegno di legge? Si afferma che non se ne può trattare in linea incidentale. Tuttavia esso avrebbe potuto evidentemente — se ci fosse stata la volontà politica di risolverlo — essere già inserito con una più ampia discussione alla Camera dei deputati. Comunque anche oggi è possibile quanto meno ed è necessario farlo inserire, tale problema dei miglioramenti fondiari, tra le finalità e gli scopi della legge; almeno al fine di precisare chiaramente che appunto tale problema è compreso tra gli scopi e gli obiettivi della legge. Non possiamo cioè attenerci al puro e semplice criterio della incentivazione, come si dice con un brutto termine; gli incentivi non possono, per se stessi, bastare a sanare la situazione di estrema difficoltà

e di crisi in cui versa la nostra agricoltura, quando si pensi che nel nostro Paese esiste un enorme numero di aziende in cui il coltivatore diretto, il contadino non è proprietario della terra. Evidentemente per tali aziende, con questa legge, non operiamo nessun rinnovamento, perchè gli incentivi che noi diamo non possono essere sufficienti, e non possono essere considerati tali dal proprietario della terra, il quale non ha alcun interesse di attuare i miglioramenti in parola. Ed allora ecco la necessità, invece, di obbligarlo ad eseguirli. Non possono essere considerati sufficienti neanche dal coltivatore diretto, affittuario o colono che sia, perchè non è proprietario della terra e la stessa legge lo esclude dai contributi e dal concorso negli interessi dei mutui. Ecco perchè ritengo che questo emendamento, come prova di buona volontà di migliorare la legge, potrebbe essere accettato dalla maggioranza.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

M E N G H I , *relatore*. La Commissione esprime parere contrario perchè ritiene che il problema sia troppo importante per essere regolato incidentalmente nel presente disegno di legge.

R U M O R , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Credo che, dopo l'intervento del senatore Milillo, mi sia consentito rispondere anche all'emendamento successivo presentato dal Gruppo socialista. Devo affermare che condivido l'opinione del senatore Milillo, che in determinate situazioni debbano essere imposti degli obblighi; ma è evidente che questi non possono essere imposti con una enunciazione che finirebbe per essere puramente verbale o con un articolo, quale quello che è stato presentato dal Gruppo socialista alla Camera, il quale, mi sembra, viene riecheggiato in un altro emendamento presentato dai senatori socialisti. Altre volte ho affermato — e mi ci sono esplicitamente soffermato alla Camera — l'intendimento politico, già espresso dal Presidente del Consiglio e da me ripetutamente in quest'Aula, di prov-

vedere con degli atti legislativi per quel che riguarda gli obblighi di miglioramento. Ma è evidente che non si può risolvere il problema in uno o più articoli. Occorre un particolare e articolato strumento legislativo.

Ecco perchè, pur rinnovando tale impegno, non ritengo di poter accettare l'emendamento qui enunciato, così come, per le ragioni che ho detto, non potrò accettare quello del senatore Milillo all'articolo successivo.

Mi dichiaro pertanto contrario all'emendamento.

**PRESIDENTE.** Senatore Boccassi, mantiene l'emendamento?

**BOCCASSI.** Lo mantengo.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Bosi, Marabini, Simonucci e Boccassi al primo comma dell'articolo 2, emendamento non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

Sempre sull'articolo 2 sono stati presentati due emendamenti da parte dei senatori Simonucci, De Leonardis, Sereni e Boccassi. Se ne dia lettura.

**RODA, Segretario:**

« Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

” promuovere la riduzione dei costi di produzione in agricoltura specialmente per quanto riguarda i prezzi dei concimi, delle macchine, dell'energia elettrica, dell'acqua di irrigazione, ed in generale di tutti i prodotti e servizi necessari all'esercizio della impresa agricola ” »;

« Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

” tutelare i produttori agricoli con particolare riguardo ai piccoli e medi, nei confronti delle industrie trasformatrici dei prodotti agricoli che operano in condizioni di monopolio ” ».

**PRESIDENTE.** Il senatore Simonucci ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

**SIMONUCCI.** Come ha rilevato il Presidente, questi due emendamenti perseguono la medesima finalità, pur tendendo ad incidere in due settori diversi; pertanto li illustrerò insieme.

Gli emendamenti, che io ed altri colleghi del mio Gruppo abbiamo presentato all'esame e alla deliberazione del Senato, sono identici, nella forma e nella sostanza, a quelli che alcuni deputati della mia parte politica hanno presentato alla Camera ed hanno visto respingere dalla maggioranza parlamentare dei convergenti, col significativo apporto della destra monarchica e missina.

Noi abbiamo voluto che, anche qui al Senato, i due emendamenti fossero discussi, perchè riteniamo che nell'articolo 2 del disegno di legge, nel quale sono indicati i concreti obiettivi dell'azione amministrativa, potrebbero trovare opportuno collocamento alcune enunciazioni programmatiche che affermano un determinato indirizzo.

Chiaro è l'intendimento dei proponenti, ed altrettanto chiari sono gli obiettivi che i due emendamenti si propongono di realizzare. Con questi emendamenti non si fa riferimento alcuno al problema dei finanziamenti ma, ripeto, ci si limita ad enunciare un indirizzo programmatico che dovrebbe guidare l'azione amministrativa in una direzione che possa incidere su alcuni settori decisivi, per consentire alla nostra agricoltura di raggiungere quei traguardi che si afferma, anche da parte della maggioranza, di voler raggiungere. Un disegno di legge che vuole essere un piano di sviluppo dell'agricoltura non può ignorare l'esistenza di alcuni tra i principali ostacoli che si frappongono al raggiungimento del fine che tale piano si propone di raggiungere.

Si afferma infatti che l'aumento del reddito dei contadini è il principale obiettivo del piano. È evidente che tale obiettivo è realizzabile attraverso la diminuzione dei costi di produzione e l'aumento dei ricavi. È altrettanto ovvio che tra i vari elementi che concorrono a tenere alti i costi di produzione vi è quello dell'alto costo delle attrezzature e

dei beni necessari all'agricoltura, e che fra gli elementi che concorrono a far diminuire i ricavi c'è quello che si riferisce all'azione parassitaria delle grandi industrie della trasformazione, che operano in condizione di monopolio.

Ebbene, i nostri due emendamenti, inseriti all'articolo 2 del disegno di legge, si propongono di dare queste indicazioni all'azione del Governo. Certo nessuno di noi pensa che la lotta contro i monopoli che operano nel campo della produzione dei beni necessari all'agricoltura, come la Fiat, la Montecatini, la Edison, eccetera, e la lotta contro i grossi gruppi che operano nel campo della trasformazione e della vendita dei prodotti agricoli, possano essere affrontate con i due emendamenti che stanno davanti a voi. Siamo ben consapevoli che occorrono ben altri strumenti. Tuttavia riteniamo che i nostri emendamenti, inseriti all'articolo 2, possano rappresentare un'utile enunciazione programmatica.

Ho già detto che questi due emendamenti sono stati respinti dalla maggioranza parlamentare della Camera. Mi pare però che le argomentazioni del relatore e del Ministro a sostegno del rigetto siano state poco convincenti.

L'onorevole Ministro, a proposito del primo emendamento, ha sostenuto che il concetto contenuto in esso è espresso chiaramente in altra parte dello stesso articolo 2. Ma io inutilmente l'ho ricercato nelle varie parti che compongono tale articolo.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, quello relativo all'azione diretta a tutelare i produttori agricoli piccoli e medi nei confronti dei gruppi industriali e commerciali che operano in condizione di monopolio nella trasformazione e nella vendita dei prodotti agricoli, l'onorevole Germani ha sostenuto che l'enunciazione di questo principio è molto più precisa nel testo del disegno di legge, allorchè si afferma che il piano tende a « valorizzare la produzione agricola, agevolando la costruzione e la gestione di impianti di lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, organizzati su base cooperativa, e provvedendo anche alla diretta costruzione di impianti similari di interesse nazionale ». Non posso però condividere il pa-

riere del relatore di maggioranza della Camera dei deputati.

È vero che il disegno di legge prevede stanziamenti tendenti a promuovere la costituzione di cooperative per la trasformazione e per la vendita dei prodotti agricoli, ma non dobbiamo dimenticare che gli stanziamenti previsti dal piano in tale direzione sono estremamente limitati. A ciascuna provincia, per ognuno dei cinque anni, andranno poche decine di milioni, somma del tutto insufficiente a promuovere un'azione cooperativistica efficace.

E parlando della cooperazione, onorevoli colleghi, io debbo aprire una breve parentesi, perchè non posso trattenermi dal manifestare la mia profonda amarezza ed il mio vivo disappunto per il modo come il Ministro e soprattutto il relatore di maggioranza nella loro replica hanno trattato questa materia. Il relatore non ha risposto alle questioni poste dal mio intervento, non ha detto nessuna parola sulle mie circostanziate denunce. Egli ha avuto soltanto la bontà di propinare a noi, al Senato, una delle solite esercitazioni anticomuniste e, direi, una esercitazione di bassa lega, di pessimo gusto, roba da parrocchia e non da Senato. (*Vivaci commenti dal centro*).

Eppure le azioni dell'anticomunismo sono in ribasso dappertutto, sono in ribasso anche a Washington; si è avuto un crollo di queste azioni specialmente in questi ultimi mesi. E chi gioca al rialzo di queste azioni dell'anticomunismo viscerale fa un cattivo affare e dimostra soprattutto di essere avulso, di essere staccato dalla realtà che ci circonda. Il Ministro in verità, da più abile schermitore, non ha adoperato il linguaggio che invece ha usato il senatore Menghi, ma ha dedicato pochissime parole a questa materia. L'onorevole Ministro ci ha voluto soltanto dire che quei consorzi di bonifica, ai quali facevo riferimento, costruiranno, naturalmente con i soldi dello Stato, degli impianti di trasformazione, i quali poi saranno ceduti a delle vere cooperative. È stupefacente! Il diavolo che partorisce gli angeli! Mi pare proprio che il Ministro abbia una concezione troppo idilliaca dei rapporti che esistono nelle campagne tra i vari ceti sociali che operano in agricoltura.

Ma riprendiamo il nostro discorso. Se si tiene conto, onorevole Ministro, che una cantina sociale, capace di trasformare 20-25 mila quintali di uva, costa 100 milioni di lire, ben si comprende come siano irrilevanti i finanziamenti destinati alle cooperative e come quindi tale azione non sia sufficiente a difendere i piccoli produttori contro l'azione di rapina dei grandi monopoli. D'altra parte dobbiamo considerare che in Italia operano, in condizioni di monopolio, alcune industrie della trasformazione che controllano e in molti casi determinano il prezzo di gran parte dei prodotti agricoli. Ciò, come è noto, avviene nel settore lattiero-caseario, in quello conserviero e in quello dello zucchero. Per consentire ai piccoli e medi produttori agricoli di attrezzarsi, di opporre una certa resistenza all'azione di rapina degli speculatori e delle grandi industrie di trasformazione, ci vuole ben altro, non bastano i pochi miliardi del piano. Anche nel corso del dibattito qui al Senato qualche collega ha voluto ricordare i dati impressionanti che si riferiscono a questa materia: nel 1959 i produttori agricoli hanno ricavato complessivamente dalla vendita dei prodotti agricoli 3 mila miliardi, mentre i consumatori ne hanno pagati 6 mila per acquistare questi prodotti. Si sa che in questo divario di 3 mila miliardi tra i prezzi alla produzione e i prezzi al consumo mille miliardi sono per le imposte; rimangono 2.000 miliardi. Ebbene, la più grossa fetta di questi 2.000 miliardi rimane nelle mani di una ristretta cerchia di speculatori e di grandi industriali. Ciò significa che poche migliaia di speculatori e poche decine di grandi industriali in pochi mesi traggono dalla loro attività speculativa quasi quanto ricavano in un anno di sudato lavoro milioni e milioni di contadini.

Tutto ciò è scandaloso. Chi si propone di avviare a soluzione i gravi problemi della nostra economia agricola, chi si propone soprattutto di aiutare i contadini a superare le gravi difficoltà che hanno reso intollerabile la loro esistenza, non può non sollecitare le misure adeguate per cancellare questa vergogna. Anche su questa materia non è che noi ci illudiamo di trovare una soluzione attraverso i nostri emendamenti; ma riteniamo che sia utile inserire questa di-

rettiva nell'articolo 2, perchè siamo convinti che in un piano di sviluppo dell'agricoltura non si dovrebbero ignorare, tra le finalità, anche quelle dirette a difendere i piccoli e medi produttori agricoli da quelle organizzazioni economiche e da quelle bardature che debbono essere considerate tra le cause che hanno contribuito a determinare la crisi economica e sociale nelle nostre campagne.

Ho già detto, onorevoli colleghi, che i due emendamenti che ho illustrato sono stati respinti dalla maggioranza parlamentare della Camera dei deputati; riproponendoli oggi all'esame e alla deliberazione del Senato, non è che ci illudiamo che possa essere riservata ad essi una sorte migliore. Sappiamo bene che voi, colleghi della maggioranza, siete decisi a non modificare nemmeno una virgola di questo disegno di legge. Sappiamo bene tutto ciò, tuttavia abbiamo voluto riproporre i nostri due emendamenti all'articolo 2, perchè è certo che un risultato almeno lo otterremo: quello cioè di lasciare negli atti parlamentari del Senato il maggior numero di elementi diretti a chiarire meglio le nostre e le vostre posizioni in ordine ai problemi che, oggi, sono oggetto del nostro dibattito.

M I L I L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I L I L L O . Onorevoli colleghi, non mi illudo, di certo, che il problema dei prezzi dei prodotti industriali necessari all'agricoltura sia da voi considerato nell'ampiezza che meriterebbe. Evidentemente anche gli emendamenti, dei quali discutiamo, non risolverebbero gran che. Non è attraverso una enunciazione generica, come quella del senatore Simonucci, che noi possiamo pensare di incidere seriamente su questo grave aspetto della nostra crisi agraria. Ben altri sarebbero i provvedimenti necessari. Ad esempio, la nazionalizzazione delle fonti di energia resta uno dei problemi fondamentali del nostro Paese, anche dal punto di vista dell'agricoltura, così come sarebbero necessari, d'altra parte, controlli efficaci sui monopoli industriali.



Mi rendo conto che non è questa la sede per inserire soluzioni radicali di tal genere. Ma appunto perchè siamo in sede di enunciazioni generali (l'articolo 2 in sostanza non è che un panorama di quella che dovrebbe essere la direzione di marcia della politica agraria del Governo) e di principio — anche quelle già inserite nell'articolo non trovano rispondenza nelle concrete disposizioni di questa legge — mi sembra che queste enunciazioni potrebbero essere completate con quelle cui si riferiscono gli emendamenti.

È vero o non è vero che l'abbassamento dei costi di produzione è uno degli obiettivi di questa legge? È vero o non è vero che tra i coefficienti dei costi di produzione ha importanza decisiva l'elevatezza dei prezzi dei prodotti industriali? È vero o non è vero, d'altra parte, che una enunciazione di questo genere può essere inserita, non fosse altro che come invito al Governo, indipendentemente dall'elaborazione di nuovi provvedimenti legislativi, a prendere le opportune iniziative per tentare almeno di ridurre gli alti prezzi industriali?

L'onorevole Ministro, un momento fa, a proposito dei miglioramenti fondiari obbligatori, diceva che, pur non essendo d'accordo per l'inserimento di una norma in questa legge, rinnovava l'impegno del Governo di elaborare un disegno di legge apposito. Ebbene noi pensiamo che la indicazione, tra le finalità della legge, anche dello scopo di ridurre i prezzi dei prodotti industriali, possa costituire un punto di partenza per ulteriori impegni, dato il suo carattere programmatico, e una garanzia che da parte del Governo saranno assunte alcune iniziative, come quella di portare in modo serio all'esame del C.I.P. il problema del prezzo dei concimi e degli altri prodotti industriali. Pertanto penso che la maggioranza e il Governo non dovrebbero avere difficoltà ad accogliere questi emendamenti che non alterano minimamente l'economia e la struttura di questa legge.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sugli emendamenti in esame.

**M E N G H I , relatore.** La Commissione esprime parere contrario in quanto la legge interviene su tutti i settori proprio per la riduzione dei costi; per il resto la legge non può occuparsi della riduzione dei costi che non la riguardano.

Per il secondo emendamento richiamo ancora una volta l'articolo 20 e l'articolo 21 del Piano verde, che danno ampia facoltà, aiuti e potere alle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli. In questa maniera si viene incontro a quello che si chiede nel secondo emendamento

La Commissione pertanto è contraria all'accoglimento dei due emendamenti.

**R U M O R , Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Mi associo al parere della Commissione facendo presente agli onorevoli Milillo e Simonucci questi fatti essenziali. L'articolo 2 non è una enunciazione generica di buone intenzioni, ma è solo una qualificazione degli interventi che sono, a volta a volta, previsti nella legge. Pertanto non possono essere accettati gli inserimenti dei commi richiesti perchè si tratta di oggetti non contemplati nella legge.

D'altra parte faccio presente all'onorevole Simonucci, per il secondo emendamento, che esiste presso la Camera dei deputati, presentato dal Governo, un disegno di legge che riguarda particolarmente le aziende che operano in condizioni di monopolio in qualunque settore produttivo. Quella è la sede opportuna dove far valere queste esigenze e questi principi.

Per queste ragioni non posso accettare gli emendamenti proposti.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti il primo emendamento dei senatori Simonucci, De Leonardis, Sereni e Boccassi. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

Metto ai voti il secondo emendamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

## Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 2 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

R O D A , *Segretario* :

### Art. 3.

(*Direttive di intervento*)

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura ed il Comitato interministeriale della ricostruzione, ed interpellate le associazioni sindacali di categoria dei lavoratori e degli imprenditori agricoli, determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in conformità alle finalità di cui al precedente articolo 2, i criteri fondamentali per l'applicazione degli incentivi e degli interventi previsti negli articoli seguenti.

I criteri suddetti potranno essere annualmente riesaminati, con le stesse norme di cui al comma precedente, in base alle risultanze della relazione annuale al Parlamento di cui al successivo articolo 49, ed a particolari esigenze economico-sociali eventualmente manifestatesi.

Con le stesse modalità di cui al primo comma, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste determina annualmente le ulteriori direttive per attuare, in modo organico e coordinato, le iniziative e gli interventi di cui all'articolo 2, avuto riguardo alle situazioni regionali.

Il Consiglio superiore sentirà il parere dei Comitati regionali dell'agricoltura e delle foreste di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, integrati dai rappresentanti degli uf-

fici periferici statali delle Amministrazioni dei lavori pubblici, del lavoro, della pubblica istruzione e della sanità, nonché da tecnici particolarmente qualificati ed esperti nei problemi dello sviluppo agricolo, designati da enti e da organizzazioni economiche e sindacali operanti nella regione.

I Comitati esprimono il loro parere sui criteri di applicazione, nella regione, delle direttive di cui al primo comma e, per ciascun territorio agrario omogeneo della regione medesima, sull'ordine di priorità degli interventi dello Stato in relazione alle fondamentali esigenze economico-sociali del territorio.

Ove i Comitati non esprimano il parere entro due mesi dalla richiesta, il Consiglio superiore provvede senz'altro alle incombenze di sua competenza.

P R E S I D E N T E . Sul primo comma di questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Milillo, Masziale e Barbareschi. Se ne dia lettura.

R O D A , *Segretario* :

« Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole seguenti:

” Nonchè per l'esecuzione di opere di miglioramento obbligatorie sia nell'ambito dei comprensori di bonifica sia fuori dei comprensori, con le opportune sanzioni per gli inadempienti ” ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Milillo ha facoltà di illustrare questo emendamento.

M I L I L L O . Rinunciamo a questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Sempre da parte dei senatori Milillo, Masziale e Barbareschi

è stato presentato un altro emendamento. Se ne dia lettura.

**R O D A**, Segretario:

« *Sostituire i commi terzo, quarto, quinto e sesto con i seguenti:*

” Sulla base dei criteri determinati come sopra, i Comitati regionali dell'agricoltura e delle foreste di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, formulano entro due mesi il piano degli interventi e delle opere, compresi i miglioramenti obbligatori, da eseguire nello ambito della regione e fissano le direttive di attuazione.

” Nell'esplicazione di tali compiti essi deliberano col voto anche dei Presidenti dei Consigli provinciali e delle Camere di commercio e con l'integrazione dei dirigenti degli Uffici periferici delle Amministrazioni dei lavori pubblici, del lavoro, della pubblica istruzione, della sanità nonché di tre rappresentanti dei lavoratori agricoli compresi i mezzadri, tre degli agricoltori proprietari e conduttori, tre dei coltivatori diretti, due delle cooperative agricole, e due dei tecnici agricoli, tutti designati dalle rispettive organizzazioni.

” Gli stessi Comitati regionali così integrati vigilano sull'esecuzione dei piani, avvalendosi delle Amministrazioni comunali e provinciali ” ».

**P R E S I D E N T E**. Il senatore Milillo ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**M I L I L L O**. La questione delle modalità di elaborazione delle direttive di applicazione della legge e degli organi preposti a questa elaborazione, per noi socialisti costituisce uno dei punti nodali dell'intera struttura del disegno di legge all'esame.

Che cosa si prevede, dunque, nel disegno di legge? Si prevede che il Ministro dell'agricoltura, sentiti naturalmente i consueti pareri di carattere burocratico, dia le direttive generali per l'applicazione delle disposizioni di legge; ma successivamente si prevede altresì, sia pure previa, anche qui, la consultazione di alcuni organi regionali, che

il Ministro dia le direttive ed elabori il programma delle opere regione per regione. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che in pratica la legge rimane in pieno e incontrollatamente affidata per la sua attuazione, nonché per l'elaborazione dei programmi delle opere previsti in essa, alle direttive degli organi centrali del Ministero dell'agricoltura.

Questo è un criterio che noi non possiamo condividere. Il criterio dell'accentramento, soprattutto in una materia qual è quella agraria — in cui tutti ogni giorno riconosciamo un'estrema varietà di situazioni regionali e perfino provinciali e di zona — di tutti i poteri e di tutte le facoltà nelle mani del Ministro, lasciando agli altri organi un carattere puramente consultivo e tutt'altro che vincolante, significa, secondo noi, venir meno fondamentalmente a quella che è la prima esigenza che oggi si avverte nel mondo agricolo, l'esigenza cioè di adattare volta per volta i provvedimenti di carattere generale alle situazioni regionali.

Questa necessità, questa esigenza non può essere secondo noi soddisfatta dagli organi centrali. A questi organi si affidino pure le direttive di carattere nazionale ma, quando si debba venire all'applicazione pratica, regione per regione, questa elaborazione programmatica sia affidata a uomini che operano nella realtà agraria delle singole zone. Solo questa può essere una garanzia di aderenza reale della legge stessa alle esigenze dell'agricoltura. Ecco perchè noi, con il nostro emendamento proponiamo in sostanza, non di sovvertire, onorevole Ministro, i principi costituzionali, non di creare o di sovrapporre organi nuovi a quelli che sono gli organi fondamentali nell'attuale ordinamento dello Stato anche in materia di agricoltura, ma proponiamo una cosa molto più modesta, più semplice, che non dovrebbe trovare da parte vostra alcun motivo di opposizione, se non quello pregiudiziale di respingere ogni genere di emendamento; proponiamo semplicemente di affidare ai Comitati regionali, che sono organi già esistenti nella nostra legislazione, l'elaborazione, sempre nel quadro delle direttive generali che verranno impartite dal Ministero, la programmazione e lo adattamento di quelle direttive generali alla realtà regionale.

Tutto qui il senso dell'emendamento: cioè attribuire carattere deliberativo ad organi, che per voi dovrebbero avere soltanto carattere consultivo. Noi ci auguriamo che anche questi organi abbiano la composizione più confacente alle esigenze della realtà regionale. Quando volete includere, nei Comitati regionali dell'agricoltura, a carattere consultivo, funzionari dei Lavori pubblici e del Ministero del lavoro, e quando pensate di risolvere il problema di questi consigli con dei tecnici, fino al punto da non precisare da quali organizzazioni sindacali tali tecnici dovrebbero essere designati, contribuite a svuotare la funzione e l'utilità anche della consultazione di questi organi regionali, che invece per noi sarebbero l'unica garanzia di adattamento effettivo, efficace delle direttive della legge alla realtà regionale. Noi insistiamo su questo emendamento e pensiamo che veramente voi non dovrete, per la stessa impostazione che voi per primi date ai problemi dell'agricoltura, avere delle ragioni in contrario.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

F E R R A R I . La Commissione esprime parere contrario. L'emendamento viene a sconvolgere quello che è stato l'orientamento del Governo all'articolo 3. Noi della maggioranza non possiamo consentire che i Comitati regionali abbiano a deliberare anziché esprimere soltanto parere consultivo.

R U M O R , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Già ieri ho illustrato i motivi per cui preferisco la formula approvata, che fu proposta dal Parlamento e che mi sembra sia sostanzialmente idonea alle finalità ampiamente enunciate nel mio intervento di replica di ieri. Pertanto sarei stato contrario, se fosse stato mantenuto, all'emendamento proposto al primo comma, che riguarda la questione dei miglioramenti obbligatori, per le ragioni che ho detto testè. Sono contrario anche al secondo emendamento proposto dai senatori Milillo ed altri perchè mi sembra che con esso si intenda utilizzare or-

ganismi che non hanno per i compiti previsti la possibilità di operare

P R E S I D E N T E . Sempre relativamente alla competenza delle Regioni è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Granata, Sereni e Caruso. Propongo di svolgere anche questo emendamento prima di procedere alla votazione dell'emendamento dei senatori Milillo, Masciale e Barbareschi

Poichè non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

G R A N A T A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R A N A T A . Signor Presidente, prima che ella provveda a far dar lettura del mio emendamento desidero far presente che per un errore materiale si è scritto: « Sostituire l'ultimo comma con i seguenti », mentre bisognava dire: « Aggiungere, dopo l'ultimo comma, i seguenti: ».

P R E S I D E N T E . Si dia allora lettura dell'emendamento.

R O D A , *Segretario*:

« Aggiungere, dopo l'ultimo comma, i seguenti:

” Alle amministrazioni autonome della Sicilia, della Sardegna, della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige, ai sensi degli articoli 14, 3, 2 e 4 dei rispettivi statuti speciali, sarà annualmente assegnata una quota degli investimenti globali previsti dalla presente legge.

Detta quota sarà concordata con gli organi regionali e dovrà avere carattere aggiuntivo rispetto a tutti gli altri investimenti previsti da leggi ordinarie o speciali.

Il piano di investimento delle somme risultanti sarà di esclusiva competenza degli organi regionali ” ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Granata ha facoltà di illustrare questo emendamento.

G R A N A T A . Nel corso del mio intervento durante la discussione generale, ho avuto già modo di illustrare i motivi che ci hanno indotto a presentare questo emendamento. Ma poichè non ho avuto il piacere di essere ascoltato dal Ministro, e per evitare che agli onorevoli colleghi, e particolarmente ai colleghi delle Regioni a statuto speciale, possa sfuggire la portata del nostro emendamento, e soprattutto affinché ciascuno assuma con assoluta chiarezza le proprie responsabilità, io mi permetterò di ribadire brevemente, con procedimento schematico, i motivi cui ho poc'anzi accennato.

Primo: le Regioni a statuto speciale hanno potestà esclusiva in materia di legislazione e di amministrazione nel settore dell'agricoltura.

Secondo: la legislazione agraria nelle Regioni a statuto speciale, e particolarmente in Sicilia e Sardegna, è più avanzata nei confronti di quella prevista dai singoli articoli del Piano Verde. Io ho avuto occasione, nel corso del mio intervento di condurre, sia pur rapidamente, un esame comparativo degli articoli del Piano Verde e degli articoli di alcuni testi di legge emanati dalla Regione siciliana — e più precisamente della legge 3 gennaio 1961 e della legge per la gestione del fondo di rotazione — che si riferiscono a provvidenze a favore delle trasformazioni agrarie e della assistenza ai coltivatori diretti e alle cooperative. Mi pare di aver sufficientemente dimostrato come quelle leggi siano su posizioni molto più avanzate e democratiche di quelle indicate dalle norme del Piano che è sottoposto ora alla nostra approvazione. Non tedierò comunque l'Assemblea su questo argomento, per quanto io ritenga che un'analisi più approfondita delle iniziative legislative delle Regioni a statuto speciale, nei confronti di quelle del Governo centrale, debba essere condotta a confermare la validità dell'istituto autonomistico. Ma non è questa naturalmente la sede per far ciò.

Terzo: le Regioni a statuto speciale hanno diritto a disporre di una quota parte del finanziamento attraverso i loro organi statutari, ed hanno altresì diritto di concorrere alla definizione di detta quota in ossequio alla sovranità che in questa materia deriva loro dalla Costituzione. Se tale norma non

sarà approvata, se tale principio non sarà rispettato, noi commetteremo un atto inconstituzionale.

Quarto: per i coltivatori sardi, per i coltivatori siciliani, qualora la legge dovesse passare senza l'emendamento da noi proposto, si porrebbe un'altra drammatica alternativa. O richiedere i contributi del Piano Verde, meno accessibili e più limitati, ma dei quali è garantito il finanziamento, o rinunciare per aspettare il finanziamento delle leggi regionali che in materia agricola, come ho dimostrato poc'anzi, sono di gran lunga più vantaggiose, ma in pratica sono inoperanti, inefficienti per mancanza di fondi.

Ecco perchè noi abbiamo presentato questo emendamento. Esso mira a far sì che gli stanziamenti del Piano Verde assegnati alle Regioni a statuto speciale siano utilizzati attraverso le assemblee, le giunte e gli enti operanti nelle Regioni, in base alla legislazione vigente ed alle norme che potranno essere successivamente elaborate dai Parlamenti regionali.

Devo aggiungere, e non per malizia polemica, che io sono curioso ed ansioso di vedere come si comporteranno in questa votazione i colleghi degli altri partiti, siciliani, sardi e delle altre Regioni a statuto speciale; sono desideroso di vedere fino a che punto è valido lo spirito autonomistico che essi hanno ripetutamente manifestato a parole, tradendolo praticamente nei fatti. Sarei felice di avere da loro una smentita in quest'occasione alle accuse di scarso senso autonomistico che noi abbiamo loro ripetutamente rivolto.

Concludo augurandomi che gli onorevoli colleghi tutti vorranno valutare, nell'esprimere il loro voto, tutta la portata delle gravissime conseguenze che deriverebbero alle Regioni a statuto speciale, particolarmente alla Sicilia e alla Sardegna, dalla mancata accettazione dell'emendamento da noi presentato e che ho avuto l'onore di illustrare brevemente.

C R E S P E L L A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C R E S P E L L A N I . Onorevoli colleghi, io accoglierei l'emendamento e ne suggerirei ai colleghi l'approvazione, se esso fosse necessario ad assicurare alle Regioni a statuto speciale la partecipazione ai benefici di questo piano, dai quali in caso contrario resterebbero escluse.

G R A N A T A . È indispensabile.

C R E S P E L L A N I . La cosa non è così, egregio collega. La Corte costituzionale ha ripetutamente dichiarato che le leggi dello Stato si applicano in tutto il territorio, comprese le Regioni a statuto speciale, salvo che non contrastino con leggi regionali o che vengano derogate da leggi regionali, naturalmente emanate nell'ambito della loro competenza. Per escludere l'applicazione della legge occorre che sorga un conflitto, il quale nell'ipotesi non può mai sorgere, perchè le eventuali disposizioni regionali e quelle nazionali sono concorrenti e non sostitutive le une delle altre.

Tanto ciò è vero, che oggi avviene già così. In Sardegna, per esempio, abbiamo leggi per favorire il miglioramento agrario che si applicano con determinate norme regionali, così come continuano ad applicarsi le leggi nazionali nella stessa materia, che beneficiano dei fondi messi a disposizione dallo Stato. Le due cose quindi possono coesistere, anzi hanno necessità di coesistere per un maggior beneficio che ne possano avere le Regioni.

In caso contrario noi dovremmo dire: niente leggi nazionali; le Regioni con i loro striminziti fondi provvedano a questa materia; oppure: le Regioni non provvedano agli stanziamenti, nei quali è insito il concetto dell'autonomia, perchè provvederà soltanto il potere centrale nei limiti della legge.

I due interventi legislativi possono invece benissimo coesistere ed anzi hanno uno scopo integrativo, di cui beneficiano le Regioni a statuto speciale. Mi pare pertanto che l'emendamento non sia assolutamente necessari. Direi anzi che sarebbe inopportuno, poichè il Piano inquadra tutta la situazione nazionale, dalla quale le Regioni non possono venire escluse. Chè, se lo fossero, potrebbero andare contro i fini che si promette la legge e quindi alterare gli scopi, le finalità che la

legge stessa si propone di conseguire. Perciò sono d'avviso che l'emendamento non meriti accoglimento.

C H A B O D . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C H A B O D . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, pare a me che l'emendamento avrebbe dovuto essere inserito nell'articolo 40, il quale già prevede: « Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche a favore delle Regioni a statuto speciale. A tal uopo il Ministro per l'agricoltura e per le foreste assegnerà annualmente una quota parte degli stanziamenti in favore delle Regioni stesse ». Pur dandone atto, non posso non riconoscere che l'emendamento è più favorevole dell'articolo 40, perchè parla di quote concordate con gli organi regionali, parla di carattere aggiuntivo ed infine riserva il piano di investimento delle somme risultanti all'esclusiva competenza degli organi regionali. Ora, se il Ministro ci dirà che quanto richiesto dall'emendamento potrà essere e verrà attuato con l'articolo 40, ne prenderò atto: siccome il collega Granata ha fatto appello alla mozione degli affetti e mi accuserebbe di scarsa fede autonomistica, se non avrò tutte queste assicurazioni, voterò a favore dell'emendamento del senatore Granata.

S P A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A N O . Signor Presidente, credo che l'appello agli affetti, come l'ha chiamato il senatore Chabod, rivolto dal senatore Granata fosse pienamente giustificato, perchè si trattava del ricorso ad un argomento che nella legge non è contenuto nè poteva essere contenuto se non in modo espresso, come è proposto nell'emendamento. Che le norme della legge siano applicabili anche alle Regioni a statuto speciale, come ha detto il senatore Crespellani, è ovvio, nessuno l'ha messo in dubbio; ma per questo non ci sarebbe stato bisogno di un emendamento. Infatti il senatore Crespellani non ha risposto alla questio-

ne che è stata posta in termini estremamente precisi dal senatore Gramata. Si tratta di un'argomentazione che ha il suo fondamento nella situazione storica, economica e politica delle Regioni a statuto speciale e che riguarda quelle ragioni che hanno determinato (il senatore Crespellani che è stato per tanti anni Presidente della Regione Sarda è ben qualificato per saperlo) il riconoscimento della necessità di uno statuto speciale alle Regioni medesime.

Di che cosa si tratta? Si tratta del fatto che le condizioni economiche e sociali generali di queste Regioni, ed in modo particolare le strutture dell'economia agricola, hanno delle caratteristiche assolutamente particolari, caratteristiche che del resto sono riconosciute esplicitamente col fatto che facoltà legislativa è stata accordata per statuto alle Regioni sarda e siciliana in materia di agricoltura. In Sicilia è stata addirittura votata una legge di riforma agraria, che ha delle caratteristiche assolutamente diverse dalla legge stralcio, che è stata approvata in sede nazionale. Sono queste condizioni particolari, sono queste facoltà legislative particolari che determinano questo emendamento non già per una suspicione, che del resto sarebbe anche legittima, ma per il riconoscimento di un diritto di responsabilità particolare a queste Regioni.

Di che cosa si tratta? Si tratta di concedere alle rispettive Regioni i contributi, perchè, in base a valutazioni più precise e più puntuali, fatte più da vicino, delle condizioni particolari, questi investimenti e questi contributi possano essere devoluti in modo più utile alla Regione, in modo più utile ai contadini, in modo più utile all'economia sarda e siciliana.

Questo è il senso dell'emendamento, e si deve riconoscere che non c'è stata a questa richiesta precisa, fatta in questo senso, una risposta da parte del senatore Crespellani. Quindi dobbiamo riconoscere che, siccome tutti siamo d'accordo che anche quelle Regioni parteciperanno dei benefici, se di benefici si può parlare, previsti dalla legge, si tratta di vedere chi valuterà il modo migliore di investire questi contributi. Noi proponiamo, con questo emendamento, che tale facoltà sia data agli organismi di direzione re-

gionale, e siamo convinti che respingere questa richiesta da parte dei parlamentari sardi e siciliani è una grave prova di mancanza di quello spirito di autonomismo che essi ostentano tanto facilmente.

D E U N T E R R I C H T E R . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E U N T E R R I C H T E R . Onorevoli colleghi, non credo che l'accusa di scarsa sensibilità regionalistica, sensibilità che deve essere anche conciliabile col rispetto per l'unità dello Stato, per la vita ben regolata dello Stato, ci possa toccare.

Noi parlamentari della Regione Trentino-Alto Adige abbiamo già fatto un'esperienza e sappiamo che in leggi di tale entità è bene che esplicitamente sia detto che le norme relative vanno applicate alle Regioni. È un vantaggio per le Regioni che questa dichiarazione parta dal Parlamento. Infatti è vero che in teoria tutte le leggi dello Stato si applicano nelle Regioni, ma può nascere il dubbio che le leggi che si riferiscano a materie di specifica competenza legislativa della Regione possano non trovare la loro applicazione nelle Regioni. È un'obiezione che ha fatto la Corte dei conti, organo che ha diritto a tutto il nostro rispetto. La Corte dei conti si è infatti rifiutata di registrare stanziamenti fatti dagli organi di Governo in base a leggi dello Stato, in materie nelle quali la Regione aveva competenza legislativa primaria.

Quindi è nostro desiderio, proprio per tutelare gli interessi della Regione, che questo articolo conservi la dizione approvata dalla Camera.

M I L I L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I L I L L O . Noi socialisti siamo favorevoli a questo emendamento per una ragione che non mi pare sia stata adeguatamente messa in evidenza.

È chiaro che la legge si applica anche alle Regioni a statuto speciale, e pertanto non vi

era necessità di inserire all'articolo 40 alcun comma specifico. Ma questo emendamento ha un valore particolare, dal punto di vista autonomistico, per due ragioni. Anzitutto perchè impegna il Ministro a concordare con la Regione la quota degli stanziamenti, che devono essere ad essa destinati, e questa è la sola garanzia effettiva che i fondi non finiscano, come sempre è accaduto, per diventare sostitutivi, piuttosto che aggiuntivi.

Ma poi per un altro motivo ancor più valido, che si ritrova nell'ultimo comma dell'emendamento. Che la legge si applichi anche alle Regioni a statuto speciale, va bene; che sia il Ministro a dare le direttive generali può ancora passare; ma che in pratica, anche per queste Regioni, sia il Ministero ad avocare a sè l'elaborazione del programma delle opere, cioè che anche il piano degli investimenti debba essere burocraticamente accentrato, questo evidentemente non è ammissibile per chi ha, dell'autonomia delle Regioni a statuto speciale, quel concetto serio e profondo che noi socialisti abbiamo.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

**F E R R A R I .** La Commissione esprime parere contrario facendo rilevare che quanto richiesto con questo emendamento è previsto dal secondo comma dell'articolo 40; quindi la Commissione è convinta che sia un pleonasma. La Commissione inoltre non può essere d'accordo, in quanto il Ministro non può preventivamente determinare e tanto meno concordare il *quantum*, perchè così facendo si avrebbe una sovrapposizione di poteri da parte delle Regioni sul Governo centrale.

**R U M O R ,** *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Onorevole Presidente, vorrei stabilire che l'articolo 40 praticamente include tutta la parte accettabile dell'emendamento proposto dal senatore Granata. (*Interruzione del senatore Spano*). Ella sta contrastando quello che ancora non ho detto.

Non vedo infatti come sia possibile che si concordi preventivamente con le Regioni a statuto speciale, il che fra l'altro significherebbe una ingiustizia per le altre Regioni.

Inoltre se l'accordo non avviene, chi stabilisce quale sarà la somma da attribuire? (*Interruzione del senatore Granata*) Il Ministro assegna un *quantum* alle Regioni, sentito, naturalmente, a norma dell'articolo 40, il parere delle Regioni a statuto speciale dato dai competenti organi regionali. (*Interruzione del senatore Granata*). Per tutte le leggi speciali che prevedono finanziamenti alle Regioni il Governo assegna la somma, e la sua utilizzazione è di competenza degli organi regionali.

Pertanto io insisto nel dire che nell'articolo 40 vi è tutto quanto quello che vi è di accettabile dell'emendamento Granata, escluso questo concordato preventivo tra Stato e Regione. (*Interruzione del senatore Spano*).

**P R E S I D E N T E .** Metto anzitutto in votazione l'emendamento presentato dai senatori Milillo, Masciale e Barbareschi, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

#### Votazione per appello nominale

**P R E S I D E N T E .** Comunico che i senatori Granata, Gramagna, Marabini, Luisa Gallotti Balboni, Bosi, Ristori, Boccassi, Ruggeri, Zanardi, Leone, Mancino, Gelmini, Banfi, Zucca, Spezzano, Bardellini, e Simonucci hanno richiesto che la votazione sull'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Granata, Sereni e Caruso sia fatta per appello nominale.

Indico pertanto la votazione per appello nominale.

Coloro i quali sono favorevoli a questo emendamento, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, risponderanno sì, coloro che sono contrari risponderanno no.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(*È estratto il nome del senatore Caleffi*).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziandolo dal senatore Caleffi.



R O D A , Segretario, fa l'appello.

*Rispondono sì i senatori:*

Alberti,  
Barbareschi, Bardellini, Berti, Bertoli,  
Bocconi, Bonafini, Bosi, Bruno, Busoni,  
Caleffi, Capalozza, Caruso, Cecchi, Cera-  
bona, Chabod,  
De Leonardi, Donini,  
Fenoaltea, Fiore, Fortunati,  
Gallotti Balboni Luisa, Gelmini, Giaco-  
metti, Gianquinto, Gombi, Gramigna, Gra-  
nata,  
Leone, Lombardi,  
Mancino, Marabini, Marazzita, Masciale,  
Mibilo, Minio,  
Ottolenghi,  
Palermo, Palumbo Giuseppina, Papalia,  
Parri, Pasqualicchio, Pellegrini, Pesenti, Pic-  
chiotti,  
Ristori, Roasio, Roda, Ronza, Ruggeri,  
Sacchetti, Sansone, Scotti, Secci, Sereni,  
Simonucci, Spano, Spezzano,  
Terracini, Tibaldi, Tinzi, Tolloy,  
Valenzi, Vergani,  
Zanardi, Zanon e Zucca

*Rispondono no i senatori:*

Amigoni, Angelilli, Angelini Armando,  
Angelini Nicola, Azara,  
Baldini, Baracco, Battista, Bellisario, Be-  
nedetti, Bergamasco, Bertone, Bisori, Bolet-  
tieri, Bonadies, Buizza, Bussi,  
Cadorna, Carboni, Carelli, Caroli, Cenini,  
Cerulli Irelli, Conti, Corbellini, Cornaggia  
Medici, Crespellani,  
D'Albora, De Bosio, De Giovine, De Luca  
Angelo, Desana, De Unterrichter, Di Gra-  
zia, Di Rocco,  
Ferrari, Florena,  
Galli, Garlato, Gava, Genco, Gerini, Gi-  
raudo, Guidoni,  
Indelli,  
Jannuzzi, Jervolino,  
Latini, Lombardi, Lorenzi,  
Medici, Menghi, Merlin, Messeri, Militer-  
ni, Monaldi, Moneti, Monni, Mott,  
Oliva,  
Pagni, Pajetta, Pelizzo, Piasenti, Picardi,  
Piccioni, Pignatelli,

Restagno, Riccio, Romano Antonio, Russo,  
Salari, Samek Lodovici, Santero, Schiavo-  
ne, Sibille, Spagnolli,  
Tessitori, Tirabassi, Tupini, Turani,  
Vaccaro, Valmarana, Varaldo, Venudo,  
Zaccari, Zampieri, Zane, Zannini, Zotta.

(Sono in congedo i senatori: Berlingieri,  
Cemmi, Granzotto Basso, Macaggi, Piola e  
Scappini).

#### Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il ri-  
sultato della votazione per appello nomina-  
le sull'emeudamento aggiuntivo dei sena-  
tori Granata, Sereni e Caruso:

Senatori votanti . . . . .	158
Maggioranza . . . . .	80
Favorevoli . . . . .	67
Contrari . . . . .	91

(Il Senato non approva).

#### Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ar-  
ticolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

R O D A , Segretario:

#### CAPO II

#### CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA

#### Art. 4.

(Autorizzazione di spesa)

Per la esecuzione del primo censimento  
generale dell'agricoltura è concesso all'Isti-  
tuto centrale di statistica un contributo stra-  
ordinario di lire 2 miliardi 500 milioni, da  
iscrivere nello stato di previsione della spesa  
del Ministero del tesoro per l'esercizio finan-  
ziario 1960-61.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sarà fissata la data di effettuazione del censimento medesimo.

F O R T U N A T I . Domando di parlare

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto la parola sull'articolo 4 per ribadire con tenacia una questione di principio, e per affermare anche che, dal punto di vista formale, a me sembra che l'articolo 4 sia in contrasto con le premesse da cui l'articolo prende le mosse.

L'articolo 4 contempla la spesa per l'esecuzione di un censimento che è stato già compiuto.

In secondo luogo, il secondo comma dello articolo stabilisce che la data di esecuzione del censimento, già compiuto, sarà fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

La data di esecuzione non è stata fissata con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ma con un decreto del Presidente della Repubblica emanato il 6 febbraio 1961, con il numero 69.

È chiaro che ci troviamo di fronte ad una impostazione, che per lo meno è strana. Il Parlamento, cioè, viene chiamato a sanzionare una spesa già eseguita, e con riferimento esplicito ad una norma che non è stata neanche rispettata, perchè si fa riferimento ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, mentre è stato emanato un decreto del Presidente della Repubblica.

Ma le questioni che sorgono a questo riguardo sono tre: una questione giuridica, una questione finanziaria e una questione di sostanza. Non esito a dire che, per quanto concerne la mia formazione mentale, quel che interessa è la questione di sostanza. Per i primi due aspetti mi limiterò a brevi dichiarazioni.

Questione giuridica. Il decreto del Presidente della Repubblica si richiama al comma quinto dell'articolo 87 della Costituzione, che prevede la facoltà del Presidente della Repubblica di emanare decreti aventi forza di legge, e richiama l'articolo 3 della legge 18 gennaio 1934, n. 120, sulla periodicità dei

censimenti agricoli, industriali e commerciali. Io so che in proposito è stato udito il parere del Consiglio di Stato e che il parere è stato favorevole. So tutto questo. Ma a me pare veramente strano che si sia sentito il bisogno di richiamare la legge del 1934. Mi pare strano, perchè credo che questa sia la prima volta, dal 1934 in poi, in cui si è richiamata questa legge. Se la mia memoria non falla, sia nel 1936, in corrispondenza del censimento della popolazione, sia nel periodo 1937-39 in corrispondenza di quello che impropriamente allora fu chiamato censimento industriale e commerciale, i provvedimenti avvennero su base legislativa. Infatti una cosa è stabilire in linea di massima che un organo tecnico esegua periodicamente delle rilevazioni, e una cosa è stabilire come le rilevazioni debbano essere compiute, con quale intensità e con quale spesa.

Perchè — e vengo alla seconda questione — se si ritiene che il censimento dell'agricoltura che è stato eseguito non era che lo adempimento di una legge esistente, allora non si riesce a comprendere la copertura straordinaria dell'articolo 4. Se si tratta dell'adempimento di un obbligo, la spesa è una spesa ordinaria, sia pure ricorrente a determinati intervalli, e ad essa si deve far fronte eventualmente con i mezzi previsti dalla legge sulla contabilità dello Stato. Quando, però, si è redatto l'articolo 4, si è capito che arrivare a tale conclusione era forzare le cose. Cioè, si è capito che, per lo meno per quanto riguardava la spesa, la legge del 1934 non si poteva considerare, in sé e per sé, portatrice di una spesa obbligatoria.

Ma vi è di più, onorevoli colleghi. Nella discussione dei bilanci finanziari io già sollevai la questione. Dopo il 1934 nel nostro Paese c'è stato qualcosa. Ora, sostenere che l'ordinamento statutale nostro, oggi, sia imperniato sui principi, sulle forme, sugli istituti vigenti nel 1934, a me pare veramente, anche senza entrare in alcun giudizio di merito, una tesi abnorme e paradossale. Non solo, ma nel 1951, quando per la prima volta dal 1936, per quanto riguarda il censimento della popolazione, e dal 1937-39 per quanto riguarda il censimento industriale e commerciale, fu eseguito, con riferimento alla data del 4 novembre, il censimento industriale e

commerciale, e quello della popolazione, queste rilevazioni di base per la direzione politica ed economica di un Paese furono compiute appunto con un provvedimento legislativo, che non era soltanto un provvedimento di copertura finanziaria, poichè indicava gli orientamenti generali a cui le due rilevazioni dovevano uniformarsi. Discutendo qualche tempo fa i bilanci finanziari, ho chiesto invano al ministro Pella, perchè nel 1961 ci si è comportati in modo diverso che nel 1951; e perchè soprattutto si è agito in modo diverso proprio incominciando dal censimento del settore agricolo, quando si sa che tale censimento è una delle operazioni più legate a determinate ipotesi di lavoro.

Io gradirei che in proposito si esprimesse il collega senatore Medici, poichè egli sa benissimo che le indagini statistiche in agricoltura rispondono a principi di carattere generale, a determinate ipotesi di lavoro, così che è anzitutto nel quadro di queste ipotesi di lavoro che si delinea il contenuto della ricerca.

E vengo dunque alla questione di sostanza. In un ordinamento repubblicano parlamentare come il nostro, è pensabile che le indagini, che debbono costituire i volani fondamentali di conoscenza per l'orientamento politico ed economico, avvengano in modo assoluto al di fuori del Parlamento? Su questo interrogativo io chiedo che il Ministro esprima il suo pensiero preciso, perchè, tra l'altro, io ho avuto modo di leggere attentamente il decreto del Presidente della Repubblica, di compulsare i due questionari che sono stati predisposti per il censimento agricolo e di leggere un opuscolo predisposto dall'Istituto centrale di statistica.

Sia ben chiaro che in questa mia presa di posizione non vi è nulla di men che riguardo nei confronti dell'Istituto centrale di statistica, poichè credo che la responsabilità della situazione non sia da attribuirsi ad esso. È umano, infatti, che nel nostro ordinamento ogni organismo sia portato per passione e per intelligenza a fare di testa sua e con le forze che ha; nel nostro caso, con la collaborazione del Consiglio superiore di statistica.

Ma il problema non è di capacità; il problema non è di sapere se vi sono o non vi sono degli « errori ». Ormai mi pare che

negli Stati moderni le rilevazioni statistiche non si distinguono perchè le une sono sbagliate, le altre sono esatte. Le rilevazioni statistiche si distinguono per il campo di indagine, per le ipotesi che stanno alla loro base e, successivamente, per le forme di classificazione e di elaborazione a cui possono dar luogo. In questi giorni, ad esempio, sono stati comunicati alla stampa — non riesco a capire: perchè prima alla stampa che agli organi parlamentari? — i primi risultati sommari del censimento delle aziende agricole. Uno schema classificatorio adottato è quello della conduzione diretta del coltivatore, come è definita nel questionario.

Ma, onorevole Ministro e onorevoli colleghi, la definizione non è quella dell'onorevole Medici di impresa familiare, non è quella di coltivatori diretti dell'articolo 40 della legge in discussione. È un'altra definizione. Perchè si dice in maniera espressa che basta che il conduttore partecipi con un lavoro manuale, qualunque sia l'apporto dei membri della famiglia e qualunque sia l'apporto di altre persone, perchè l'azienda sia classificata a conduzione diretta del coltivatore.

D'altra parte, mi sembra che nell'impostazione generale del censimento agricolo è l'articolazione tecnica della conduzione la prima ipotesi, in cui i rapporti fondamentali di proprietà scompaiono. Quello che interessa, in tale ipotesi, è la conduzione, in quanto il titolo del possesso rappresenta solo un « aspetto particolare ». Il titolo, poi, del possesso è visto puramente e semplicemente nell'ambito di un'azienda, solo azienda per azienda.

E mentre il censimento si preoccupa di risalire a quella che viene chiamata l'azienda di 2° grado, per configurare, grosso modo, il tipo di conduzione prevalente, ad esempio, in Toscana, non si preoccupa affatto di dire nulla su quello che è oggi l'ordinamento e la distribuzione della proprietà. E sarebbe stato interessante averne conoscenza, perchè, allo stato attuale possiamo disporre solo dell'indagine compiuta a suo tempo dall'Istituto nazionale di economia agraria, attraverso la ricomposizione dei dati catastali, con i limiti che conosciamo (di superficie e di reddito dominicale, nell'ambito di ogni Comune censuario).

Ma da allora in poi molte cose sono avvenute. Era difficile, impossibile, in sede di censimento, occuparsi di tale conoscenza? Era difficile, impossibile, collocare il censimento come strumento di conoscenza delle condizioni della proprietà?

E perchè non individuare le condizioni globali della consistenza della famiglia del conduttore, e poi individuare quali membri sono utilizzati prevalentemente nell'azienda? Le forze di lavoro censite devono essere quelle prevalentemente utilizzate nella azienda, senza far riferimento specifico al numero complessivo dei componenti il nucleo familiare del conduttore. Le forze di lavoro sono individuate al momento dell'esecuzione del censimento, facendo astrazione da quelle che risultassero occasionalmente occupate alla data del censimento. Nella classificazione delle forze di lavoro non si parla di braccianti e di giornalieri, si parla di salariati fissi, di salariati obbligati, di salariati compartecipanti, di compartecipanti e assimilati. E, in effetti, a parte sono previste le giornate lavorative di maschi e di femmine prestate da braccianti e giornalieri. Non possiamo, d'altra parte, ignorare, onorevole Ministro, che è stato già predisposto il censimento demografico e il censimento industriale. Un'altra domanda, quindi, che non può non sorgere, è questa: era proprio opportuno distinguere nel tempo le tre operazioni? A me pare che la prima conoscenza di base è data dall'ammontare della popolazione, dalla sua ripartizione nei gruppi familiari. Ed è su questa base di conoscenza, che può essere qualificata l'attività o nell'industria o nel commercio o nell'agricoltura. E bisogna affrontare il problema concreto della relazione tra l'attività industriale e l'attività agricola del nostro Paese; problema che non può essere affrontato, nelle soluzioni di politica economica, senza una adeguata conoscenza.

Possiamo dire che attraverso il censimento dell'agricoltura, o successivamente attraverso il censimento industriale, nelle impostazioni attuate e prospettate, si perverrà a una conoscenza adeguata?

Non mi sembra che si possa dare una risposta affermativa. Onorevole Ministro, lei ha partecipato al convegno di Bologna, e lei sa

che dal convegno di Bologna è emerso un determinato modo di valutare il ruolo economico dell'agricoltura, con il riferimento alla quota proporzionale, nella valutazione globale del reddito nazionale, costituita dal reddito in agricoltura; e al rapporto fra la consistenza delle forze immesse nel processo agricolo e la consistenza di tutte le forze di lavoro.

Questi parametri ed altri analoghi sono veramente determinanti per capire la situazione? Io lo contesto, perchè (il collega Sereni l'ha già detto), è inevitabile, qualunque sia l'ordinamento economico, che nel corso del tempo, per il semplice fatto che il processo di lavorazione della terra esige produzione crescente di beni strumentali, e per il semplice fatto che la stessa lavorazione della terra avviene in un modo diverso, i termini fisici e i termini economici dei rapporti tradizionali di composizione si spostano assumendo significato diverso. Gli uomini che operano in processi economici non agricoli potrebbero assolvere il loro compito se non vi fosse la produzione agricola? Questa interdipendenza è cambiata nel corso del tempo? Vi è oggi la possibilità, e con diversi margini da quelli di 30 o 40 anni or sono, che l'alimentazione umana avvenga indipendentemente da un processo di produzione agricola? Se l'interdipendenza non si è integralmente modificata, come si fa a dire che il peso economico dell'agricoltura diminuisce?

Sono i parametri usati che « diminuiscono »! L'obiettivo politico-economico non deve essere quello di una subordinazione dell'agricoltura all'industria o dell'industria all'agricoltura, ma quello di basare lo sviluppo economico sulla produzione di beni materiali. In caso diverso ogni società economica non può non essere scevra da squilibri.

E quando una produzione è indispensabile, ogni politica economica, che non ne tenga conto, finisce inevitabilmente per andare alla deriva.

Si potrebbero portare altri esempi, per pensare che, se nelle Commissioni parlamentari dell'agricoltura della Camera e del Senato, si fosse discusso della predisposizione del censimento agricolo, vi sarebbe stata certa-

mente una collaborazione consapevole del Parlamento.

Ho chiesto prima al senatore Medici: sa qualcosa del censimento agricolo? Il senatore Medici mi ha detto: non so nulla, o so pochissimo. Ebbene, io dico che questo metodo non può continuare.

**P R E S I D E N T E .** Lei poteva intervenire durante la discussione generale per parlare di queste cose.

**F O R T U N A T I .** Non ho voluto esasperare la discussione generale.

Questa, dunque, è la questione di fondo...

**P R E S I D E N T E .** Appunto perchè è una questione di fondo non è questa la sede per parlarne.

**F O R T U N A T I .** Onorevole Presidente, stiamo discutendo dell'orientamento della politica agraria e degli strumenti di conoscenza. Quale sarebbe la sede? Vi sarà la Conferenza agraria nazionale. Io chiedo perchè il Potere esecutivo non ha sentito anche il dovere di far intervenire a questa Conferenza le rappresentanze responsabili delle Commissioni d'agricoltura della Camera e del Senato. Io mi richiamo ora alla difesa del prestigio e delle funzioni del Parlamento nella vita del Paese.

**C A R E L L I .** Sarà il Parlamento a decidere, infine.

**F O R T U N A T I .** Ma i problemi concernenti la conoscenza sono già stati preconstituiti! Il Parlamento non è forma: è sostanza! Negli stessi Stati Uniti d'America più di uno studioso non affronta oggi il funzionamento del Potere legislativo alla stregua del passato. I servizi statistici pubblici non servono, ora, soltanto per verificare le leggi: quindi, non possono essere solo strumento del potere esecutivo. A mano a mano che le forme di politica economica diventano determinati per l'azione dello Stato, gli strumenti di conoscenza servono non tanto per verificare quanto per attuare le leggi. Quin-

di di essi deve essere investito anzitutto e soprattutto il Potere legislativo.

Questa la questione di principio che io pongo. Io non ne faccio una questione di forma; io chiedo che d'ora in poi le Commissioni parlamentari siano investite dei problemi di impostazione e di elaborazione delle grandi indagini statistiche, perchè soltanto in tal modo il dibattito politico economico, da formale, diventa sostanziale ed alcune controversie possono essere chiarite e anche eliminate.

Quando si affronta la conoscenza concreta, è chiaro che i rispettivi punti di vista, di pensiero, di ipotesi si delineano espressamente.

Per questo ho preso la parola e non per una questione defatigatoria. Ho ritenuto opportuno dire al Ministro dell'agricoltura che il censimento dell'agricoltura, interessando il suo Dicastero, interessa il Parlamento, e che i Ministri dell'agricoltura, del commercio, dell'industria, dell'interno, qualunque siano le leggi formali in atto, debbono sentire il bisogno e il dovere permanente di far intervenire le Commissioni parlamentari nell'elaborazione concreta dei provvedimenti destinati non soltanto a costituire una spesa, ma ad apportare un determinato materiale di conoscenza per successivi provvedimenti, o per la verifica di provvedimenti già predisposti. (*Applausi dalla sinistra*).

**P R E S I D E N T E .** Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Ne ha facoltà.

**R U M O R ,** *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Prendo atto di quanto ha detto l'onorevole Fortunati. Mi è sembrato che egli parlasse *de iure condendo*, per quanto riguarda l'opportunità di tenere informato il Parlamento in materia di censimento.

Debbo dire che è stato di recente redatto, e penso che non tarderà a venire dinanzi al Parlamento, un disegno di legge proposto dalla Presidenza del Consiglio che è inteso appunto a regolamentare tutta la materia riguardante il censimento. Penso che sia quel-

la la sede in cui tali problemi potranno essere vagliati e discussi.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 5.

**R O D A ,** *Segretario:*

### TITOLO III

## PROVVEDIMENTO PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA' IN AGRICOLTURA

### CAPO I

#### PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA, LA SPERIMENTAZIONE, LA DIMOSTRAZIONE E L'ASSISTENZA TECNICA

##### Art. 5.

*(Ricerche di mercato)*

È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo e 500 milioni, in ragione di lire 300 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, allo scopo di effettuare in modo sistematico e continuativo, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, indagini sui mercati, per seguirne l'andamento e per fornire agli imprenditori agricoli adeguate informazioni sull'evoluzione dei consumi interni e sulla situazione dei mercati internazionali, nonchè per predisporre tempestivamente gli interventi da esplicare in difesa della produzione agricola da eccezionali sfavorevoli congiunture.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti questo articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 6.

**R O D A ,** *Segretario:*

##### Art. 6.

*(Ricerca applicata e sperimentazione pratica)*

È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, al fine di consentire l'erogazione di contributi e spese per l'incremento di particolari attività della ricerca e della sperimentazione agraria e forestale a fini applicativi, anche agevolando la costituzione di aziende agricole dimostrative, per la concessione di borse di studio e per dotare le stazioni agrarie e di silvicoltura di campi sperimentali di prova, di edifici e di attrezzature tecnico-scientifiche occorrenti, nonchè per diffondere i risultati della sperimentazione.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, per la riforma degli ordinamenti della sperimentazione agraria mediante la creazione di Istituti di sperimentazione, anche a carattere nazionale, per grandi settori di attività agricola, zootecnica e forestale, nonchè per la trasformazione, anche mediante assorbimento, delle attuali stazioni sperimentali agrarie in Istituti specializzati o nazionali. La creazione e la trasformazione anzidette saranno disposte tenendo conto dei principi generali informativi della materia. Con i compiti dei nuovi Istituti nazionali saranno coordinati quelli delle Stazioni sperimentali agrarie non trasformate, di cui potranno modificarsi, all'occorrenza, le denominazioni. Gli Istituti e le Stazioni avranno sede nelle zone dove è prevalente l'esercizio di attività corrispondenti al settore oggetto dei rispettivi specifici compiti di ricerca. Le spese occorrenti per l'attuazione di tale riforma graveranno sugli stanziamenti di cui al primo comma del presente articolo e sulle ordinarie disponibilità di bilancio per la sperimentazione agraria.

Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere di una Commis-

sione parlamentare composta di otto senatori e di otto deputati, in rappresentanza dei vari Gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, oggi, alle ore 17 con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,10*).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari